

*Avv. Riccardo Cammarota
via Pietro Castellino n. 1
80128 Napoli-Vomero
cell. 339 7012823*

**TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON DOMANDA CAUTELARE IN CORSO
DI CAUSA AI SENSI DELL'ART. 700 C.P.C. E DEGLI ARTT. 669 BIS E SS.**

C.P.C.

nonché

istanza per l'autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

*** * * * ***

Il Docente Avv. Riccardo CAMMAROTA, nato a Napoli il 07.03.1959 ed ivi residente alla via Pietro Castellino n. 82, C.F. CMMRCR9C07F83K, quale procuratore di se stesso, elett.te dom.to presso il proprio studio in Napoli alla via Pietro Castellino n. 1, il quale dichiara espressamente, ai sensi del 3° comma dell'art. 136 c.p.c., di voler ricevere comunicazioni ed atti all'indirizzo PEC riccardocammarota@avvocatinapoli.legalmail.it e via telefax al n. 081 0098755

- parte ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,,
C.F. 80255230585, con sede in Viale Trastevere n. 76/a, 00153 Roma, in persona del Ministro pro tempore;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LIGURIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Genova alla via Assarotti n. 38;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DELLA SPEZIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in La Spezia;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Napoli;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, con sede in Napoli;
tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, PEC ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it nonché nei confronti di tutti i controinteressati assunti per l'anno 2015/2016 nella Fase "C" del piano straordinario di assunzione, coinvolti nel piano di mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora l'autorizzazione, ex art. 151 c.p.c., alla notifica attraverso pubblicità/pubblicazione attraverso i canali istituzionali parti convenute -

PREMESSO

- 1) che, a seguito della nota sentenza Mascolo¹ e delle numerose procedura di infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato Italiano, questi emanava la legge n. 107/2015 con la quale tutti i docenti precari presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento provinciali (G.A.E.) venivano immessi in ruolo;
- 2) che, per effetto di tale legge, il ricorrente, abilitato sin dall'anno 1990 all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche² e da allora sempre inserito a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente della Provincia di Napoli nella classe di concorso A019 (ora denominata A046 Discipline Giuridiche ed Economiche), è stato immesso in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 (**doc. 1**) in Provincia di Udine (**doc. 2**), con decorrenza giuridica 01.09.2015, ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera c), Fase c) della citata legge, su posto comune nella scuola secondaria di secondo grado per la su indicata classe di concorso;
- 3) che il deducente ha chiesto ed ottenuto il differimento della presa di servizio al 1.09.2016;
- 4) che la sua famiglia, composta dal ricorrente, dalla moglie (riconosciuta disabile ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92 con invalidità superiore ai due/terzi) (**doc. 3**) e da due figli minori, risiede in Napoli (**doc. 4**);
- 5) che con ordinanza n. 241 del 8 aprile 2016 (**doc. 5**) emanata dal MIUR in

¹ Corte di giustizia dell'Unione Europea del 26 novembre 2014 (su ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Napoli)

² Quale vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami bandito con D.M. 23-3-1990

applicazione del CCNL del 8.4.2016 (**doc. 6**) è stata disciplinata la mobilità obbligatoria del personale docente per il triennio 2016/2019;

6) che la Fase C della mobilità docenti 2016 prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti dalle GAE (graduatorie ad esaurimento) in fase "B" e "C" della L.107/2015, obbligati per legge alla presentazione della domanda di mobilità nella quale devono esprimere l'ordine di preferenza territoriale di ambiti e province;

7) che l'istante, avendo assoluta necessità per i motivi che di seguito meglio si espliciteranno, di ricongiungersi alla sua famiglia, ha partecipato alla FASE C della mobilità obbligatoria per l'a.s. 2016/17 presentando, tramite il portale del MIUR, la domanda alla quale era allegata la necessaria documentazione e, contestualmente, compilando, ai sensi di quanto disposto dall'ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito nel seguente ordine (**doc. 7**)

- 1 CAMPANIA AMBITO 0012
- 2 CAMPANIA AMBITO 0014
- 3 CAMPANIA AMBITO 0013
- 4 CAMPANIA AMBITO 0016
- 5 CAMPANIA AMBITO 0017
- 6 CAMPANIA AMBITO 0018
- 7 CAMPANIA AMBITO 0019
- 8 CAMPANIA AMBITO 0020
- 9 CAMPANIA AMBITO 0021
- 10 CAMPANIA AMBITO 0022
- 11 CAMPANIA AMBITO 0015
- 12 CAMPANIA AMBITO 0007
- 13 CAMPANIA AMBITO 0010
- 14 CAMPANIA AMBITO 0008
- 15 CAMPANIA AMBITO 0025
- 16 CAMPANIA AMBITO 0023
- 17 LAZIO AMBITO 0024

18 LAZIO AMBITO 0022
19 LAZIO AMBITO 0027
20 LAZIO AMBITO 0028
21 UMBRIA AMBITO 0002
22 UMBRIA AMBITO 0001
23 UMBRIA AMBITO 0003
24 UMBRIA AMBITO 0005
25 UMBRIA AMBITO 0004
26 TOSCANA AMBITO 0004
27 TOSCANA AMBITO 0009
28 TOSCANA AMBITO 0010
29 TOSCANA AMBITO 0011
30 TOSCANA AMBITO 0012
31 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0001
32 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0021
33 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0022
34 MARCHE AMBITO 0010
35 MARCHE AMBITO 0009
36 ABRUZZO AMBITO 0009

8) che tale domanda è stata convalidata dall'USP di Udine che ha integralmente accettato, ai fini delle procedure di mobilità, quanto esposto e dichiarato attribuendo all'istante il seguente punteggio: punteggio base 18 + punteggio per il ricongiungimento familiare pari a 6 (**per un totale di punti 24**) (doc. 7);

9) che nella graduatoria per la mobilità al sottoscritto venivano però conteggiati soli 18 punti così come può rilevarsi dall'elenco pubblicato³ e di cui si trascrive lo stralcio:

³ Il MIUR ha fornito tale elenco in formato excel non allegabile al presente atto. Per l'elenco completo si veda il seguente link: <http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/miur/bollettino-trasferimenti-interprovinciali-scuola-secondaria-di-ii-grado-2016-2017.flc>

Liguria	La Spezia	CMMRCR59C07F839K	CAMMAROTA	RICCARDO	07/03/1959	NA
	18,00	C	LIG0000009	LIGURIA AMBITO 0009	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE
ED ECONOMIC.		UD				

10) che in esito alla domanda sopra indicata al sottoscritto non veniva, pertanto, assegnato alcuno degli ambiti indicati bensì, per il triennio 2016/2019, la seguente destinazione giammai richiesta: Liguria Ambito 009 (provincia La Spezia) come da mail ricevuta il 13.08.2016 (**doc. 8**);

11) che in data 01.09.2016 ha preso servizio presso l'Istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia presso il quale è stato destinato dall'USP (**doc. 9**);

12) che, avendo in data 27.08.2016 presentato domanda di assegnazione/utilizzazione provvisoria per ricongiungimento familiare presso il comune di residenza, è stato applicato all'Istituto Vilfredo Pareto di Pozzuoli (NA) per l'anno scolastico 2016/2017 essendoci la disponibilità di una cattedra di potenziamento (**doc. 10**);

13) che presso tale istituto si è sottoposto ed ha superato l'anno di prova previsto per i docenti neo-assunti;

14) che per l'anno scolastico 2017/2018, essendo sempre titolare presso l'Istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, ha presentato nuovamente domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare (**doc. 11**) indicando scuole presso le quali l'USP di Napoli aveva comunicato esserci disponibilità di cattedre ma la stessa non è stata presa in alcuna considerazione nonostante, come già detto, la moglie sia portatrice di handicap con invalidità superiore ai 2/3 e sia genitore di due figli minori⁴;

15) che avverso tale decisione ha proposto reclamo (ricevuto dalla P.A. in data 4.09.2017 e protocollato solo il successivo giorno 12 settembre!) (**doc. 12**) rimasto, a tutt'oggi, senza risposta;

16) che, pertanto, lo stesso dal 1.09.2017, ha dovuto abbandonare la famiglia e riprendere, ovviamente, servizio presso l'Istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia;

17) che l'assegnazione per il triennio 2016/2019 all'ambito Liguria 009 è

⁴ Sia detto per inciso che le cattedre vacanti devono essere destinate a soddisfare le richieste di assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare e solo quelle che dovessero residuare al conferimento di supplenze supplenze.

illegittima in quanto, anche solo sulla base del punteggio errato (punti 18 invece che 24 e di cui si chiede la rettifica) indicato nell'elenco dei trasferimenti, dal riepilogo complessivo dei movimenti negli ambiti di interesse del sottoscritto si evince che sono stati assegnati posti negli ambiti territoriali richiesti e prima indicati a docenti aventi punteggio in ogni caso minore di quello del sottoscritto come da prospetto che segue (dove, nell'ordine, sono indicati per ciascun soggetto nome, data e luogo di nascita, punteggio in grassetto, fase, ambito di assegnazione, classe di concorso, provincia di presentazione della domanda di mobilità):

CAMPANIA

REGINE PAOLA 01/08/1968 NA **21,00** C CAM0000014 CAMPANIA
 AMBITO 0014 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. PT

DELLA BADIA MARIA MICHELA 08/05/1967 AV **24,00** C
 CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE
 ED ECONOMIC. NA

FIORE ANTONIETTA IDA 07/08/1965 AV **12,00** C CAM0000013
 CAMPANIA AMBITO 0013 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
 SV

STRAZZULLO EMILIA 24/01/1963 NA **17,00** C CAM0000013
 CAMPANIA AMBITO 0013 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NA

CAPONE GIUSEPPE 09/10/1972 NA **12,00** C CAM0000013
 CAMPANIA AMBITO 0013 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
 AT

DEL VECCHIO IRIS 21/02/1966 NA **21,00** C CAM0000013 CAMPANIA

AMBITO 0013 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. MO

PREVETE MARIA SANTA 03/04/1969 NA 19,00 C CAM0000015

CAMPANIA AMBITO 0015 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. RM

VACCARO MARTA 25/03/1957 NA 21,00 C CAM0000016

CAMPANIA AMBITO 0016 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
NA

CIRILLO CONCETTA 15/07/1970 NA 24,00 C CAM0000018

CAMPANIA AMBITO 0018 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
GE

VITAGLIANO NATALIA 12/06/1961 NA 18,00 C CAM0000018

CAMPANIA AMBITO 0018 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. GE

BALLETTA FILOMENA 13/02/1972 NA 18,00 C CAM0000018

CAMPANIA AMBITO 0018 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
GE

PIROZZI NICOLA 25/11/1972 NA 21,00 C CAM0000018

CAMPANIA AMBITO 0018 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
NA

PERFETTO VITALIANO 25/02/1970 NA 19,00 C CAM0000018

CAMPANIA AMBITO 0018 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
NA

D'ANGELO BRUNO 22/05/1967 NA 19,00 C CAM0000018
CAMPANIA AMBITO 0018A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
NA

DE VITO MARIA ROSARIA 15/09/1966 NA 24,00 C
CAM0000018 CAMPANIA AMBITO 0018 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE
ED ECONOMIC. NA

DE STEFANO ANTONELLA 17/03/1969 NA 15,00 C CAM0000021
CAMPANIA AMBITO 0021 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. VA

MEZZACAPO RAFFAELE 13/01/1967 CE 22,00 C CAM0000008
CAMPANIA AMBITO 0008 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
VR

LAZIO

PURIFICATO ANNA 18/05/1965 LT 21,00 C LAZ0000024 LAZIO
AMBITO 0024 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. LT

UMBRIA

MINGOZZI FEDERICA 07/11/1963 PG 24,00 C UMB0000002
UMBRIA AMBITO 0002 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. PG

CASCIOLI MARIA ANTISTICA 16/12/1966 PG 22,00 C UMB0000003
UMBRIA AMBITO 0003 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. PG

BENEDETTI DANIELA 23/02/1972 RM 24,00 C UMB0000003

CIRI	PAOLO	28/07/1964	PG	24,00	C	UMB0000003	UMBRIA AMBITO
0003	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.			PG		

GRAMACCIONI	ROBERTA	30/05/1975	PG	24,00	C	UMB0000003
UMBRIA AMBITO 0003 A019		DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.			PG	

PALLOTTA	STEFANO	06/01/1968	PG	22,00	C	UMB0000003
UMBRIA AMBITO 0003 A019		DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.			PG	

PAOLINI	PAOLO04/04/1963	PG	21,00	C	UMB0000003	UMBRIA
AMBITO 0003	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.			PG	

PERTICARO	PASQUALE	12/07/1969	CS	22,00	C	UMB0000003
UMBRIA AMBITO 0003 A019		DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				PG

SETTEPOSTE	MARCO	24/03/1973	PG	24,00	C	UMB0000003
UMBRIA AMBITO 0003 A019		DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.			PG	

BERGIA	GIORGIO ANTONIO	26/05/1965	CH	21,00	C	UMB0000004
UMBRIA AMBITO 0004 A019		DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. TE				

DI MARCO	FRANCESCO	01/08/1956	AQ	21,00	C	UMB0000004
UMBRIA AMBITO 0004 A019		DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.			AO	

FINOCCHIARO	FRANCESCO	18/06/1965	LT	21,00	C	UMB0000004
UMBRIA AMBITO 0004 A019		DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				ME

LEONARDI	LAURA	04/04/1968	TR	24,00	C	UMB0000004	
UMBRIA AMBITO 0004 A019							DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. TR
MARCHESINI	STEFANIA	02/06/1970	TR	24,00	C	UMB0000004	
UMBRIA AMBITO 0004 A019							DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. TR
TONDELLI	LEOPOLDO	05/07/1965	RM	21,00	C	UMB0000004	
UMBRIA AMBITO 0004 A019							DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. RM
CARINO	VALERIA	16/01/1965	TR	24,00	C	UMB0000005	
UMBRIA AMBITO 0005 A019							DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. VT
CORRAO	DANIELE	09/03/1966	PA	21,00	C	UMB0000005	
UMBRIA AMBITO 0005 A019							DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. TP
SERRATORE	ANNAMARIA	10/06/1966	TA	21,00	C	UMB0000005	
UMBRIA AMBITO 0005 A019							DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. AL

TOSCANA

BATTISTA	MARCO	18/07/1959	SA	22,00	C	TOS0000004	
TOSCANA AMBITO 0004							A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. FI
CORRADO	PATRIZIA	14/05/1965	LT	21,00	C	TOS0000004	
TOSCANA AMBITO 0004							A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. LT
DI MAIO	MARISA	23/06/1970	NA	22,00	C	TOS0000004	

TOSCANA AMBITO 0004	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				
NA						
D'ANTUONO MARIA	19/09/1972	NA	24,00	C	TOS0000004	TOSCANA
AMBITO 0004	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.			NA	
ALISE DANIELA	19/12/1970	CE	23,00	C	TOS0000004	TOSCANA
AMBITO 0004	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.			NA	
LIVOTI VINCENZA	05/08/1964	ME	21,00	C	TOS0000004	TOSCANA
AMBITO 0004	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.			CB	
MACRI'	ALESSANDRA	28/06/1965	RC	24,00	C	TOS0000004
TOSCANA AMBITO 0004	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				
FI						
MANES	WALTER	13/07/1965	CS	21,00	C	TOS0000004
TOSCANA AMBITO 0004	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				
FI						
MORMILE	CARMEN	22/08/1971	NA	23,00	C	TOS0000004
TOSCANA AMBITO 0004	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				
RM						
MATTURRO	MONICA	29/05/1977	NA	22,00	C	TOS0000004
TOSCANA AMBITO 0004	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				
NA						
PENTANGELO	MADDALENA	05/03/1965	SA	21,00	C	TOS0000004

TOSCANA AMBITO 0004	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				
SA						
ROSACE	TERESA MARCELLA	22/04/1964	RC	22,00	C	TOS0000004
TOSCANA AMBITO 0004	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				
PI						
SCARAMUZZINO	ROSINA	27/03/1970	KR	24,00	C	TOS0000004
TOSCANA AMBITO 0004	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				
FI						
ESPOSTO	VALERIA	28/04/1971	FG	24,00	C	TOS0000004
TOSCANA AMBITO 0004	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				
FI						
ASTORINO	GIUSEPPE	04/01/1961	CZ	24,00	C	TOS0000004
TOSCANA AMBITO 0004	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				
FI						
TRINGALI	SILVANA	23/03/1971	CT	22,00	C	TOS0000004
TOSCANA AMBITO 0004	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				
PR						
ZAPPIA	GIULIA	11/08/1969	NA	22,00	C	TOS0000004
TOSCANA AMBITO 0004	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				
NA						
BENTIVEGNA	AGATA	01/07/1956	CT	19,00	C	TOS0000012
TOSCANA AMBITO 0012	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				

CT

BRIGLIA ROSARIA 08/07/1972 NA **20,00** C TOS0000012
TOSCANA AMBITO 0012 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
TO

DE DOMENICO EMANUELA 25/06/1972 ME **20,00** C TOS0000012
TOSCANA AMBITO 0012 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
CO

LUPONE GIOVANNA 13/04/1965 BN **19,00** C TOS0000012
TOSCANA AMBITO 0012 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
CB

AMELIO MANLIO 14/09/1973 CZ **21,00** C TOS0000012
TOSCANA AMBITO 0012 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
VR

MARRAZZO ANGELA 05/12/1971 SA **21,00** C TOS0000012
TOSCANA AMBITO 0012 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
SP

SOLARO GIUSEPPE 04/04/1960 PA **19,00** C TOS0000012
TOSCANA AMBITO 0012 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
RM

STERRANTINO GIUSEPPE 13/10/1969 ME **20,00** C TOS0000012
TOSCANA AMBITO 0012 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
VI

CALVARI SILVIA 15/10/1973 SI 23,00 C TOS0000009 TOSCANA
AMBITO 0009 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. GR

LO IACONO FRANCESCO 06/08/1966 PA 21,00 C TOS0000009
TOSCANA AMBITO 0009 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
TO

PETRALIA ELIO 06/10/1961 ME 21,00 C TOS0000009 TOSCANA
AMBITO 0009 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. ME

ROMEO LOREDANA 29/07/1967 CE 21,00 C TOS0000009
TOSCANA AMBITO 0009 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
VI

CEFALU' ANNA 02/10/1970 PA 21,00 C TOS0000010 TOSCANA
AMBITO 0010 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. CA

CARRETTA ANTONELLA 27/02/1970 BA 21,00 C TOS0000010
TOSCANA AMBITO 0010 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
PZ

DE ROSA KATIA 02/08/1971 NA 21,00 C TOS0000010 TOSCANA
AMBITO 0010 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. VT

MONETTI GIUSEPPE 08/06/1970 SA 21,00 C TOS0000010
TOSCANA AMBITO 0010 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
SA

NOVIELLO	PASQUALINA	29/05/1970	NA	21,00	C	TOS0000010	
	TOSCANA AMBITO 0010	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				
	IS						
RANAURO	ANNARITA	11/05/1969	BN	21,00	C	TOS0000010	
	TOSCANA AMBITO 0010	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				
	CB						
VERDEROSA	AMATO	14/04/1971	AV	21,00	C	TOS0000010	
	TOSCANA AMBITO 0010	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				
	AV						
VIRGILIO	FABIO	30/03/1967	NA	24,00	C	TOS0000010	TOSCANA
	AMBITO 0010	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				GR
BENTIVEGNA	AGATA	01/07/1956	CT	19,00	C	TOS0000012	TOSCANA
	AMBITO 0012	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				CT
BRIGLIA	ROSARIA	08/07/1972	NA	20,00	C	TOS0000012	
	TOSCANA AMBITO 0012	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				
	TO						
DE DOMENICO	EMANUELA	25/06/1972	ME	20,00	C	TOS0000012	
	TOSCANA AMBITO 0012	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				
	CO						
LUPONE	GIOVANNA	13/04/1965	BN	19,00	C	TOS0000012	
	TOSCANA AMBITO 0012	A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.				
	CB						

AMELIO MANLIO 14/09/1973 CZ 21,00 C TOS0000012
TOSCANA AMBITO 0012 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
VR

MARRAZZO ANGELA 05/12/1971 SA 21,00 C TOS0000012
TOSCANA AMBITO 0012 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
SP

SOLARO GIUSEPPE 04/04/1960 PA 19,00 C TOS0000012
TOSCANA AMBITO 0012 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
RM

STERRANTINO GIUSEPPE 13/10/1969 ME 20,00 C TOS0000012
TOSCANA AMBITO 0012 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
VI

EMILIA ROMAGNA

COLANTONIO ROBERTA 04/10/1971 CH 12,00 C EMR0000021
EMILIA ROMAGNA AMBITO 0021 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED
ECONOMIC. RN

DI TULLIO SABRINA 27/12/1970 CH 23,00 C EMR0000021
EMILIA ROMAGNA AMBITO 0021 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED
ECONOMIC. PE

LITTERA SIMONA 26/03/1971 CS 22,00 C EMR0000021
EMILIA ROMAGNA AMBITO 0021

A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. SP

OLIVI LORENA 04/08/1965 PS 21,00 C EMR0000021 EMILIA
ROMAGNA AMBITO 0021 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. PS

MELFI MARIAGIUSEPPA ANTONIA 19/06/1972 CS 22,00 C EMR0000021
EMILIA ROMAGNA AMBITO 0021 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED
ECONOMIC. MC

ARCHIDIACONO FRANCESCA 26/04/1965 AV 18,00 B3 EMR0000021
EMILIA ROMAGNA AMBITO 0021 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED
ECONOMIC. RN

ZUCCARINI GIOVIANO 01/09/1972 AP 22,00 C EMR0000021
EMILIA ROMAGNA AMBITO 0021 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED
ECONOMIC. AP

DI LORENZO ELEONORA 23/04/1969 CH 21,00 C EMR0000022
EMILIA ROMAGNA AMBITO 0022 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED
ECONOMIC. BL

MARCORELLI SILVIA 31/12/1964 AN 21,00 C EMR0000022 EMILIA
ROMAGNA AMBITO 0022 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. AN

TROCCOLI STEFANIA ROMINA ANNA 05/08/1969 FG 21,00 C
EMR0000022 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0022 A019 DISCIPLINE
GIURIDICHE ED ECONOMIC. FG

COSENTINO SONIA 23/09/1968 MI 24,00 C EMR0000001 EMILIA

ROMAGNA AMBITO 0001 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. BO
MARCHE
ZUCCATOSTA BEATRICE 06/09/1970 AN **24,00** C MAR0000009
MARCHE AMBITO 0009 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC.
AN

18) è, pertanto, evidente che l'istante ha diritto ad essere assegnato, con rispetto dell'ordine, ad uno degli ambiti scelti perché può far valere un punteggio migliore (ed a parità di punteggio una maggior età anagrafica);

19) ma v'è di più. Riordinando l'elenco degli aspiranti al trasferimento dal punteggio più alto a quello più basso⁵ si evincono aspiranti con punteggi impossibili a maturarsi (p. e. 360 punti) anomalia evidenziata anche dalla stampa di settore (**doc. 13**);

20) i trasferimenti per la mobilità sono stati, come è notorio, elaborati da un calcolatore che applica un "algoritmo".

Ad tutt'oggi il MIUR, nonostante la sentenza del TAR Lazio III Sezione n. 03769/2017 Reg. Prov. Coll. del 22.03.2017 (**doc. 14**) che ha ordinato al M.I.U.R. il rilascio di copia dei cd. codici sorgente del software dell'algoritmo di gestione della procedura della mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 di cui all'O.M. M.I.U.R. n. 241 del 2016 nel termine di 30 (trenta) giorni, questi non ha provveduto. E' altresì notorio che l'algoritmo ha manifestato eclatanti malfunzionamenti la cui riprova è evidenziata proprio dai marchiani errori elencati al punto 17) ed al punto 19) del presente atto (nei corrispondenti elenchi della scuola primaria troviamo docenti con addirittura 700 punti!)⁶

Pertanto per poter valutare se le procedure seguite dal MIUR siano state corrette, verificabili e trasparenti occorrerebbe conoscere l'algoritmo utilizzato ma questo continua a non essere reso pubblico. Ma v'è di più. Mentre alcuni uffici scolastici hanno pubblicato il file relativo ai nomi dei docenti in mobilità indicando la fase alla quale appartengono i docenti che hanno ottenuto il movimento e se sono beneficiari di precedenza, altri hanno invece affidato la

⁵ Operazione semplicissima da fare utilizzando le funzionalità di excel

⁶ I sindacati di categoria hanno avanzato l'ipotesi che gli innumerevoli errori riscontrati potrebbero essere dovuti anche ad una "taratura" dell'algoritmo diversa, e quindi illegittima, rispetto a quanto concordato (e messo per iscritto) nel Contratto Integrativo.

conoscenza di questi particolari ad un eventuale accesso agli atti.

Non deve, pertanto, meravigliare che questa mancanza di trasparenza da parte del MIUR stia alimentando nell'opinione pubblica e nella stampa i sospetti, a voler pensare bene, di errori e superficialità nella gestione della procedura;

21) ritenendosi leso nei propri diritti l'istante ha azionato la procedura di conciliazione prevista dall'art. 17, comma 2 del C.C.N.L. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 sottoscritto l'8 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del C.C.N.L. relativo la personale del Comparto Scuola del 2007 depositando l'istanza che si allega unitamente al numero di protocollo presso l'USP di “partenza” e cioè Udine (**doc. 15**) che, ad oggi, non è stato presa in alcuna considerazione;

22) che il ricorrente ha atteso e non ha proceduto immediatamente in via giudiziaria ed urgente, nell'attesa dell'accoglimento dell'istanza di conciliazione e del reclamo e nella speranza di ottenere nuovamente l'assegnazione provvisoria nel comune di Napoli. Non può tacersi che per lo scorso anno scolastico il MIUR, proprio per mitigare gli effetti dirompenti della deportazione di massa dei docenti, ha accolto tutte le richieste di assegnazione/utilizzazione provvisorie ingenerando nei docenti, anche sulla base di notizie fornite dal MIUR e dai sindacati, la falsa illusione che ci si sarebbe regolati così anche per gli anni a venire, visto che erano state messe a disposizione dei docenti richiedenti la mobilità un numero di cattedre sufficienti (di cui quest'anno non vi è traccia!). In realtà lo scopo è stato solo quello di placare, al momento, gli animi dei docenti per procrastinare il problema all'anno in corso;

23) che le procedure di assegnazione della sede definitiva a La Spezia e il mancato trasferimento del ricorrente in Campania -Ambito 0012, con la conseguente mancata assegnazione della sede definitiva presso la Provincia di Napoli, **sono illegittime, viziose e gravemente irregolari e devono essere annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti**

MOTIVI

1) Violazione degli artt. 1 e segg. del CCNI concernente la mobilità del personale docente nonché degli artt. 1 e segg. dell'O.M. n°241 del 08.04.2016

– violazione dell’art. 3 e segg. l. n°241/1990 – violazione del giusto procedimento – difetto assoluto di motivazione, dei presupposti, erroneità, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Come riferito in narrativa, il ricorrente, nell’ambito del procedimento di mobilità per il personale docente per l’anno scolastico 2016/17, è stato trasferito in Liguria (ambito giammai richiesto) e assegnato per il triennio 2016/19 presso l’Istituto Einaudi–Chiodo di La Spezia, mentre altri docenti, pur avendo in graduatoria un punteggio inferiore al suo, sono stati trasferiti nella Regione Campania, in ambiti territoriali più vicini al loro luogo di residenza. Niente di più illogico, arbitrario e antigiuridico.

La fondatezza di doglianze simili a quelle lamentate dal ricorrente è stata già riconosciuta da moltissimi Tribunali che, con provvedimenti lapidari e illuminanti, hanno dichiarato l’illegittimità dei trasferimenti ma, soprattutto, la integrale illegittimità e violazione di legge da parte del MIUR nelle procedure di assegnazione delle sedi.

In particolare si è dichiarato illegittimo l’operato del MIUR per le seguenti violazioni:

- dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica amministrazione (art.97 Cost.);
- dell’art.1, comma 108 legge n.107/15 che concerne la necessità di rispettare l’ordine dalla tabella di vicinanza allegata all’Ordinanza Ministeriale n. 241/16;
- della legge n.62/00;
- dell’art.13 del contratto di mobilità.

Emblematica è, al riguardo la nota sentenza del Tribunale di Salerno– Sez. Lavoro che, con una ineccepibile pronuncia, ha censurato l’operato dell’Amministrazione scolastica affermando che: *“... appare evidente che la ricorrente, nelle medesime condizioni delle altre insegnanti, pur avendo conseguito un punteggio superiore, in assenza di altre condizioni, si è vista scavalcare e non ha ottenuto l’insegnamento della lingua inglese in Campania, in uno degli ambiti territoriali nei quali sono stati coperti nella scuola primaria i posti di lingua inglese*

assegnati alle contro interessare, con punteggio inferiore” (cfr. Trib. Salerno – Sez. Lav., ord 01.09.16).

In effetti, il Giudice salernitano, accertati e ritenuti i macroscopici errori compiuti dalla P.A. nell’assegnazione delle sedi ai vari docenti interessati dalla mobilità territoriale, non ha potuto far altro che annullare il trasferimento oggetto di contestazione, in quanto adottato in palese violazione della vigente normativa di settore.

Non può non evidenziarsi che con la L. n. 107/2015, è stato previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, la cui partecipazione è stata riservata dapprima ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’a.s. 2014/2015 e, successivamente, a quelli (tra cui il ricorrente) assunti con il piano straordinario previsto dall’art. 1 comma 98, lett. b) e c) ed assegnati su sede provvisoria per l’a.s. 2015/2016 operando una disparità di trattamento inammissibile.

La mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/2017 è disciplinata dal CCNI siglato l’08.04.2016 e dall’O.M. n° 241 del 08.04.2016, entrambi fondati sulle previsioni di carattere generale di cui all’art. 1, comma 108, della L. n. 107/2015. Nello specifico, per quanto qui più interessa, **l’art. 6 del CCNI del 08.04.2016** – relativamente alla **“Fase C”** cui ha partecipato il ricorrente (mobilità per assegnazione della sede definitiva su ambito nazionale) – ha previsto che *“Gli assunti nell’a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali, l’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza; (...)*

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito nell’allegato 1.”

Orbene, l’allegato 1 del medesimo CCNI prevede, relativamente alla Fase C,

che “per ciascuna delle operazioni l’ordine della graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e preferenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore età anagrafica”.

Sicché, alla stregua della normativa citata, l’Amministrazione resistente, nel procedere all’assegnazione delle sedi nell’ambito della Fase C, così come nelle altre tre fasi della mobilità, **avrebbe dovuto necessariamente attenersi all’unico criterio possibile, ovvero quello del punteggio più alto**, valutate anche le eventuali preferenze previste dall’art. 13 dal citato CCNI.

In altri termini, il docente avente un punteggio più alto avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva tenuto conto dei posti disponibili e secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda.

Sulla necessità di utilizzare il criterio del punteggio come elemento essenziale ed imprescindibile delle procedure di trasferimento ed assegnazione, anche dopo le pronunce già richiamate, ormai giornalmente ed in maniera costante, si registrano decisioni conformi da parte dei vari Tribunali italiani.

Sennonché, l’Amministrazione scolastica, **evidentemente per errori di funzionamento del sistema predisposto (non potrebbe essere altrimenti)**, ha immotivatamente proceduto all’assegnazione degli ambiti territoriali, non rispettando in alcun modo l’origine della graduatoria determinata dai punteggi conseguiti dai singoli candidati.

Difatti, il ricorrente, incredibilmente, con un punteggio di 24 punti, ovvero 18 punti oltre i 6 punti spettanti per il ricongiungimento, è stato trasferito in Liguria a La Spezia, a distanza di settecento chilometri dal Comune di residenza, mentre altri colleghi e/o colleghe, nelle medesime condizioni, anche con punteggio inferiore sono stati trasferiti non solo in Campania ma nel comune di Napoli, in ambiti più vicini rispetto a quello toccato al ricorrente e dallo stesso indicati a titolo preferenziale.

In tale contesto, non v’è chi non veda **l’assoluta illegittimità degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti in contestazione, risultando**

platealmente disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.). Anche il Tribunale di Roma si è espresso in tal senso con le ordinanze di accoglimento totale n. cronol. 3807/2017 e n. cronol. 3808/2017, entrambe del 16.01.2017, relative ai procedimenti RG n. 39830/2016 e RG n. 41266/2016, assumendo, inoltre, che *“Risulta dunque che l’adozione e l’esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, ai quali l’esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.”*

È indubitabile, infatti, che laddove la P.A. si fosse attenuta ai criteri di legge evidenziati, il ricorrente, in virtù del punteggio attribuito per un totale di 24 punti, avrebbe sicuramente ottenuto l’assegnazione presso un ambito territoriale più vicino al luogo di residenza e comunque inserito fra le sue preferenze, e non in Liguria, a La Spezia, peraltro, nemmeno indicato nelle scelte del ricorrente.

Ciò in assenza di qualsiasi esternazione da parte della P.A. in merito ai criteri ed elementi in base ai quali sono stati adottati i trasferimenti in contestazione, avuto particolare riguardo ai parametri di selezione posti a fondamento dell’algoritmo che ha governato le assegnazioni dei docenti.

Per l’effetto, tutti gli aspiranti, compresa il ricorrente, si sono trovati nell’oggettiva impossibilità di cogliere e verificare l’iter logico – giuridico seguito dall’Amministrazione scolastica per l’adozione delle determinazioni in contestazione.

Risulta così evidente anche la perpetrata violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l’adozione da parte della P.A.

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, *“ai sensi dell’art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito*

dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.” (cfr per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez II, 21.06.11, n. 5479).

In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso una valutazione delle ragioni poste a fondamento di siffatta determinazione.

Anche da qui, dunque, l'illegittimità degli atti in base ai quali è stato disposto il trasferimento del ricorrente.

2) Errata applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, poiché in contrasto con le norme di legge in materia di assunzione, trasferimenti e precedenze, nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'articolo 1 della L. 107/2015, violazione ed operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge.

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D. L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità.

Violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal D. L. 165/2001.

Mancata applicazione della sospensione della mobilità stabilita dai vari Tribunali Amministrativi dell'operatività dell'ordinanza ministeriale n.241/2016 - Violazione dell'obbligo di legge di dare esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

La procedura di assegnazione della sede al ricorrente, così come l'intera procedura di mobilità, sono illegittime in quanto si basano sull'applicazione della ordinanza ministeriale n. 241/2016, che è palesemente illegittima e contraria a norme di legge e principi costituzionali e che ha dato causa a una serie di procedure di assegnazione viziate ed errate.

Il MIUR, inoltre, attraverso il suo ignoto "algoritmo" sta operando in violazione di legge disapplicando anche le pronunce dei vari Tribunali Amministrativi Regionali che, ritenuta la illegittimità dell'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 che ne hanno sospeso gli effetti, come nel caso

dell'ordinanza di sospensione della mobilità resa nel giudizio n. 6565/2016 Tar Lazio.

L'applicazione dei criteri e delle fasi dell'ordinanza ministeriale 241/2016, ha generato, con effetto c.d. "a cascata", l'assegnazione di posti non dovuti e la violazione del principio di uguaglianza e delle assegnazioni delle priorità previste per legge, creando un procedimento aberrante, oltre che ingiusto.

Nemmeno le decisioni dei Tribunali Amministrativi, infatti, hanno arrestato l'illegittimo incedere del MIUR e dei suoi dirigenti che stanno proseguendo nell'applicazione di una procedura e di principi profondamente ingiusti e contro legge.

L'illegittima utilizzazione e adozione della procedura prevista dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 ha viziato integralmente e nei suoi stessi presupposti tutte le procedure di mobilità, assegnando posti con precedenza a soggetti che non avrebbero avuto il relativo diritto, così come esposto nei superiori motivi, e che, creando il già detto effetto "a cascata", ha ridotto i posti per i soggetti effettivamente titolari di posizioni idonee, tra i quali l'odierno ricorrente che, per effetto dell'illegittima esecuzione ed applicazione dell'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, si è visto negare il proprio diritto all'assegnazione e trasferimento su ambito CAMPANIA Ambito 00012 allo stesso spettante.

Nel caso di corretta applicazione delle procedure di assegnazione e mobilità, il ricorrente avrebbe ottenuto l'ambito Campania Ambito 00012, ovvero il luogo ed ambito disponibile ed immediatamente più vicino, giammai il luogo di attuale assegnazione che dista circa 700 Km dalla abitazione del ricorrente e del suo nucleo familiare.

Il mancato riconoscimento di tale sede e l'assegnazione di ruolo presso la Regione Liguria, anche alla luce della mobilità già avvenuta su tutto il territorio nazionale, di fatto impedisce, anche per il futuro, al ricorrente di potere (anche nelle successive mobilità triennali) fare rientro in Campania nella Provincia di Napoli, dalla quale, di fatto, allo stato attuale il deducente è sostanzialmente escluso, anche in considerazione del fatto che il MIUR dà precedenza alle richieste di mobilità provinciale e sta immettendo in ruolo

nelle provincie di residenza gli abilitati del 2012 e del 2016 nonché molti altri non vincitori di concorso pubblico discriminando senza alcun fondamento giuridico i vecchi vincitori di concorso.

Non è, pertanto, revocabile in dubbio che la permanenza del ricorrente a La Spezia, lo costringerebbe ad effettuare scelte inaccettabili ed ingiuste, così come già prospettato nel presente ricorso, quali abbandonare la casa e la propria famiglia, oppure rinunciare definitivamente al proprio lavoro ed alla relativa retribuzione, oramai unica fonte di sostentamento (stante la eclatante crisi dell'avvocatura⁷). In tal senso è emblematica l'ordinanza del Tribunale di Ravenna cron. 3684/2016 del 16.11.2016, resa nel procedimento RG 881/2016-1, che ha stabilito che gli "evidenti esborsi" subiti dal lavoratore pubblico dipendente costretto a trasferirsi "a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari" "rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento", rappresentano per il lavoratore "un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore".

**CIRCA LA RICHIESTA EX ART. 700 E
SULLE RAGIONI DI URGENZA NELLA DEFINIZIONE DEL
PRESENTE PROCEDIMENTO**

SUL FUMUS BONI IURIS

Nel rimandare a quanto già evidenziato nel corpo del ricorso si ribadisce che l'art. 1 comma 108 della legge 107/2015 prevede che *"i docenti di cui all'art. 96, lett. b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98 lettere b) e c), ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di*

⁷ La Cassa Forense ha di recente diffuso una comunicazione che informa che negli ultimi tempi ben ottomila avvocati si sono cancellati dagli albi. Le cause sono molteplici: la crisi economica che ha investito la professione, la forte pressione fiscale e la contribuzione obbligatoria per tutti gli iscritti, la perdita di clientela pagante, i ritardi pubblici nel pagamento dei compensi per le difese di ufficio e dei meno abbienti, l'abolizione assurda ed illegittima dei minimi di tariffa, la disapplicazione sistematica dei parametri, le «convenzioni capestro», il sovraffollamento degli albi. E tante ulteriori ragioni, compresi i continui attacchi della politica, dei media e dell'Antitrust all'identità e alla dignità dei professionisti (si veda il seguente link www.oua.it/lintervento-crisi-economica-e-cancellazione-degli-avvocati-dagli-albi-no-agli-esami-in-spagna-no-ai-soci-di-capitale-di-maurizio-de-tilla-presidente-della/).

mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale" concorrendo all'assegnazione di "tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96 lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettera b) e c)".

L'art. 6 del C.C.N.L. della mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 del 08.04.2016 specifica al riguardo che gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fase C provenienti da G.A.E. (graduatorie ad esaurimento) parteciperanno a mobilità territoriale che avverrà su istanza di parte *"nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da G.A.E."*, precisando che la mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza indicato nell'istanza tra tutti gli ambiti territoriali.

Orbene la mancata esplicitazione delle modalità in base alle quali sono state stilate le graduatorie, in uno alla segretezza dell'algoritmo utilizzato, non permettono al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà del MIUR consacrata nella determinazione adottata a carico dell'istante. Non è, inoltre possibile, appurare se le prescrizioni originariamente previste nel Contratto integrativo sulla mobilità siano state rispettate o meno. Un tale comportamento da parte del MIUR ha privato l'istante del sacrosanto diritto di conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sul suo diritto, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale.

Il malfunzionamento dell'algoritmo del MIUR è palese ed è chiaramente dimostrato dagli innumerevoli errori contenuti nell'elenco dei trasferimenti e di cui quelli evidenziati nel presente atto ne costituiscono solo un piccolo esempio.

SUL PERICULUM IN MORA

E' necessario puntualizzare che il ricorrente ha potuto fare rientro in provincia di Napoli, chiedendo ed ottenendo l'assegnazione/utilizzazione provvisoria interprovinciale, **solo per il passato anno scolastico 2016/2017, grazie alla**

deroga, in seguito all'emendamento Puglisi, al comma 180 art.1 legge 107/2015⁸.

Oggi il trasferimento a La Spezia (anche alla luce del rigetto della domanda di assegnazione provvisoria e delle ultime dichiarazioni del Ministro Fedeli sul punto) può ritenersi ragionevolmente definitivo.

La distanza e la durata del viaggio (circa 10 ore di treno e 7 in auto) ed i relativi elevati costi, di fatto insostenibili, rendono impossibile per il deducente trasferirsi definitivamente nel luogo assegnato e conciliare il tutto con le esigenze della famiglia. Non è plausibile pensare che con uno stipendio di poco superiore ai 1400 euro si possa prendere in locazione una casa a La Spezia e sostenerne i relativi costi, affrontare le elevate spese dei trasferimenti per il rientro nel fine settimana. Si aggiunga che per l'abitazione di Napoli la famiglia sopporta con enorme difficoltà il pagamento di un mutuo mensile di Euro 860 (**doc. 16**). Ciò sta provocando gravissimo pregiudizio e danno, con effetti irreparabili per il ricorrente e per tutto il nucleo familiare, che sta intaccando, oltre che l'aspetto economico/patrimoniale, anche la sfera dei diritti personali e familiari del docente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post).

Come già detto l'oggetto della presente domanda cautelare consiste nel diritto della prof. Riccardo Cammarota ad essere trasferito nell'ambito di Napoli previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti che lo impediscono.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto all'ottenimento del trasferimento discende l'altrettanto inviolabile diritto del ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniora a quella di residenza della propria famiglia, soprattutto in considerazione della minore età dei figli e della condizione di disabilità della moglie.

Come si è evidenziato in narrativa, il docente è padre di due gemelli (maschi e femmina) minorenni, la cui cura ed educazione, in un'età dello sviluppo così

⁸ Tale legge, infatti, tra le tante storture, impediva la possibilità di poter richiedere l'assegnazione/utilizzazione provvisoria interprovinciale per il primo triennio.

delicata, richiede l'ovvia ed imprescindibile presenza della madre e del padre. La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto al trasferimento nel comune di residenza della famiglia nasce, pertanto, anche dalla circostanza che la durata del processo lederebbe diritti inviolabili legati alla tutela della famiglia.

Del resto, l'art. 31 della Costituzione fa carico alla Repubblica di tutelare e agevolare *"la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi"*.

Si deve inoltre evidenziare che i tempi del giudizio ordinario imporrebbero l'ingiusta rottura del nucleo familiare.

Né può pensarsi ad un – anche solo temporaneo – trasferimento della moglie e dei figli a La Spezia, in quanto i figli non solo frequentano il liceo a Napoli ma il maschio è un atleta di scherma di livello nazionale (3° ai Campionati Italiani di categoria nel 2016 e già impegnato, nonostante la sua giovane età, in gare di Coppa del Mondo) (**doc. 17**) mentre la ragazza frequenta il sesto anno della scuola professionale di danza classica tenuta dal primo ballerino del teatro San Carlo di Napoli. Entrambi non avrebbero più la possibilità di proseguire nelle loro attività per mancanza di scuole di scherma e danza di quel livello a La Spezia.

La sussistenza del *periculum in mora*, nella specie, è dunque da ravvisarsi sia nell'imminenza del pregiudizio, consistente in una significativa limitazione dei diritti posti dalla legge a tutela della famiglia già prodottosi dall'inizio dell'anno scolastico, che nell'irreparabilità del medesimo danno, che *medio tempore* continua a prodursi in capo al prof. Cammarota, in ragione del malfunzionamento del citato algoritmo del Ministero.

Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che *"l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato"* (Montesano 1955, 79). Ed è importante sottolineare che in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima

il rilascio del provvedimento richiesto.

Come efficacemente sintetizzato da Tommaseo, poi, *“l’aggettivo “imminente” non è attribuito soltanto a eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante o di impellente: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d’altronde è pacificamente ammesso”* (Tommaseo 1988, 870).

Dunque, l’ imminenza del pregiudizio legittima la tutela cautelare non solo quando un pregiudizio sta per verificarsi, ma a maggior ragione nell’ipotesi in cui stia già espletando i suoi effetti, perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori o ampliare quelli che già ci sono stati.

In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta di già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela.

Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il *periculum in mora* sia ravvisabile nel pregiudizio che il prof. Cammarota sta di già subendo, posto che l’Amministrazione scolastica, nonostante la richiesta di conciliazione, non solo non ha corretto il proprio operato ma ha deciso di non convocarla nemmeno!.

Non è tutto: il pregiudizio prodotto e che continua a prodursi in danno del ricorrente è altresì irreparabile.

Difatti, le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro non consentirebbero di fornire adeguata tutela al ricorrente, il quale, anche a fronte di una pronuncia di merito di accoglimento, non potrebbe mai più recuperare i momenti con il coniuge e con i propri figli.

In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto, come ripetutamente detto già prodottasi dall’inizio dell’anno scolastico e sino a data odierna, in danno della docente reclamante.

Ed è rispetto alla lesione irreparabile dei diritti costituzionalmente garantiti dalla nostra Carta Fondamentale di cui sopra s’è detto che il docente chiede tutela in via d’urgenza.

A quanto sopra deve anche aggiungersi la potenziale “distruzione” del rapporto familiare che costituisce un danno grave, irreparabile, irrisarcibile ed

i cui effetti non possono essere evitati in alcuna maniera.

Istanza ex art. 151 c.p.c

Da ultimo, soltanto per mero tuziorismo giuridico di evidenza che, con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, peraltro tutte concluse con l'accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente, la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che:

- *“sebbene la pronuncia invocata dalla ricorrente -potendo eventualmente determinare delle ricadute a cascata sull’assegnazione ai vari ambiti territoriali dei singoli docenti interessati alla mobilità di cui si discute - possa di fatto recare un pregiudizio a questi ultimi (ferma restando la facoltà per gli stessi di spiegare intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c.), ugualmente non vale ad integrare una ipotesi di litisconsorzio necessario, ove si consideri che detta ipotesi ricorre soltanto laddove, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti tali soggetti (cfr. Cass. n. 6381/08; Cass. n. 4714/04). La funzione dell’istituto è, infatti, quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti e non, invece, quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, già sufficientemente protetti dall’inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (cfr. Cass. n. 4714/04)”* (cfr. Tribunale di Taranto, Sez. Lav., Ord. del 10.01.2017; negli stessi termini: Tribunale di Ravenna, Sez. Lav., Ord. del 22.11.2016).

Fermo quanto precede, nella denegata ipotesi in cui l’Ill.mo Giudice ritenesse invece necessaria la notifica del presente ricorso ai controinteressati si fa formale istanza affinché Voglia autorizzare ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del MIUR, ovvero con le modalità che riterrà più congrue.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il ricorrente, ut supra rappresentato, domiciliato e difeso, rigettata ogni contraria eccezione difesa, previ gli

adempimenti di rito, e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni

1) in via preliminare:

a) soltanto qualora l'Ill.mo Giudice del Lavoro lo ritenesse necessario rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa per tutte le ragioni meglio descritte al punto II, autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del MIUR, ovvero con le modalità che riterrà più congrue;

b) sommariamente, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del ricorso, anche inaudita altera parte, dichiarare il diritto del ricorrente al trasferimento presso l'ambito territoriale: **CAMPANIA AMBITO 00012** – nel Comune di Napoli ove lo stesso risiede con la propria famiglia, o in altro ambito viciniore, assegnando e riconoscendo il punteggio allo stesso dovuto, il tutto nel rispetto della precedenza - priorità spettante al deducendo ed il tutto come per legge;

2) in via principale: accertare, ritenere e dichiarare la nullità e annullabilità, inefficacia ed inesistenza del trasferimento del ricorrente presso **LIGURIA AMBITO 0009 - TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE** (c/o Istituto Einaudi – Chiado) ed ordinare al MIUR e ad ogni Ufficio competente di procedere all'immediata assegnazione-trasferimento del ricorrente presso l'ambito territoriale: **CAMPANIA AMBITO 00012** – nel Comune di Napoli ove lo stesso risiede con la propria famiglia, o in altro ambito viciniore, assegnando e riconoscendo al ricorrente il punteggio allo stesso dovuto, il tutto nel rispetto della precedenza-priorità spettante al deducendo ed il tutto come per legge;
Condannare controparte alle spese compensi onorari accessori di legge;

3) in via istruttoria:

- si producono i seguenti documenti:

01 – Nomina con accettazione

02 – Assegnazione di sede 2015/2016

03 – Decreto invalidità con percentuale coniuge

- 04 – Stato di famiglia con residenza
- 05 – Ordinanza MIUR n. 241/2016
- 06 – CCNL 8.4.2016
- 07 – Domanda mobilità con punti riconosciuti da UPT Friuli
- 08 – Assegnazione La Spezia
- 09 – Mail assegnazione ITIS Einaudi-Chiodo per il triennio 2016/2019
- 10 – Assegnazione/Utilizzazione ITIS Vilfredo Pareto
- 11 – Domanda per assegnazione provvisoria 2017/2018
- 12 – Reclamo avverso mancata concessione assegnazione provvisoria
- 13 - Articolo circa le anomalie nei punteggi
- 14 – Sentenza TAR Lazio 3769/2017
- 15 – Istanza per la conciliazione
- 16 – Certificazione mutuo casa
- 17 – Articolo Alessandro Cammarota 3° Campionati Italiani

- assumersi, se del caso, sommarie informazioni e/o disporsi nei confronti delle resistenti amministrazioni il deposito di documenti e degli atti richiamati nel corpo dell'atto e/o di quanto altro si ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e ss c.p.c., eventualmente disponendo anche l'ispezione ai sensi dell'art. 118 c.p.c., nonché ogni altra documentazione utile all'accertamento del diritto soggettivo vantato e del pregiudizio patito dal ricorrente.

L'Avv. Riccardo Cammarota dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Trattandosi di procedimento in materia di lavoro ed avendo il ricorrente un reddito personale imponibile inferiore ad Euro 34.585,23, non è dovuto il versamento del contributo unificato.

Con espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Salvis juribus

Napoli – La Spezia, 26.09.2017

avv. Riccardo Cammarota

